

CAPO V
CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI

Art. 65 Principi generali

- 65.1. L'A.S.L. NO informa la disciplina degli incarichi dirigenziali alle regole contenute nell'art. 19 d. lgs.165/2001 e smi, negli artt. 15 e seguenti del D.lgs. 502/1992 e nei CC.CC.NN.LL. tempo per tempo vigenti.
- 65.2. Tali regole - per espressa disposizione del Legislatore - vengono qualificate come non derogabili dai contratti od accordi collettivi. Per effetto di tale esplicita previsione, la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali esce dall'ambito di quelle la cui disciplina è deferita alla contrattazione collettiva. Ciò, fatte salve le procedure di informazione, concertazione e consultazione previste dal CCNL
- 65.3. Come previsto dal 1° comma, art. 19, d. lgs. 165/2001 e smi, il conferimento degli incarichi dirigenziali va operato tenendo conto dei sottoelencati elementi di valutazione, elencati in ordine di preferenza:
- idoneità e particolare attitudine a conseguire gli obiettivi, che la Direzione generale intende assegnare;
 - doti di preparazione e capacità professionale;
 - bagaglio di esperienza lavorativa;
 - risultati precedentemente conseguiti, in riferimento agli obiettivi assegnati.
- 65.4. L'atto di conferimento di incarico dirigenziale, costituito da una deliberazione del Direttore Generale, deve essere adeguatamente motivato e, in particolare, deve esplicitare le ragioni della scelta del dirigente assegnatario, tenuto conto degli elementi esposti al punto precedente.
- 65.5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico definisce il contenuto dei compiti affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli indirizzi programmatici, promananti dalla Direzione Generale.

Art. 66 Tipologia degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali si distinguono in:

- incarico di direzione di dipartimento;
- incarico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero e di distretto;
- incarico di direzione di struttura complessa;
- incarico di direzione di struttura semplice, a valenza dipartimentale o costituente articolazione interna di struttura complessa;
- incarico di natura professionale di alta specializzazione nelle tipologie indicate dall'art. 56.3.a.) , 56.3.b.) , 56.3.c.) e 56.3.d.);
- incarico di natura professionale;
- incarico di natura professionale di base (anzianità inferiore a 5 anni di attività);
- incarico ex art. 15 septies d. lgs. 502/1992 e smi. .

Art. 67 Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

- 67.1.** L'incarico di Direzione di Dipartimento è conferito dal Direttore Generale con atto deliberativo, che esplicita le ragioni dell'individuazione dell'incaricato sentito il Comitato di Dipartimento che raccoglie le candidature degli eligibili, avvalendosi della valutazione comparativa dei curricula dei Direttori di Struttura Complessa. La nomina del direttore di Dipartimento interaziendale compete al Direttore Generale dell'Azienda della quale è giuridicamente dipendente il dirigente al quale è affidato l'incarico, previa intesa dei Direttori Generali delle Aziende interessate.
- 67.2.** L'incarico di Direzione di Distretto è conferito, dal Direttore Generale a un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., da almeno 10 anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
- Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
- 67.3.** L'incarico di direzione medica di presidio ospedaliero e di struttura complessa è conferito con deliberazione del Direttore Generale che esplicita le ragioni dell'individuazione dell'incaricato. Per il ruolo sanitario le procedure di conferimento dei predetti incarichi ed i relativi requisiti sono quelli previsti dall'attuale testo dell'art. 15, commi 7 e 7-bis, d. lgs. 502/1992 e dalla D.G.R. 29 luglio 2013, n.14-6180, avente ad oggetto: "Disciplinare per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 08.11.2012. Approvazione."
- Per il ruolo Professionale Tecnico ed Amministrativo gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Direttore Generale, con atto deliberativo, che esplicita le ragioni della individuazione dell'incaricato. L'affidamento dell'incarico di direzione viene effettuato previa definizione di criteri e procedure atte a garantire la massima trasparenza nella valutazione delle candidature dei dirigenti in possesso dei requisiti prescritti.
- 67.4.** Gli incarichi di direzione di struttura semplice dipartimentale o struttura semplice costituente articolazione interna di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale, con atto deliberativo, secondo la procedura di cui all'art. 15 co. 7-quater d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per quanto riguarda la dirigenza medica. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo si applica l'art. 28 del CCNL 08.06.2000 della specifica area contrattuale.
- 67.5.** L'incarico di natura professionale di alta specializzazione è conferito dal Direttore Generale, su proposta motivata del Direttore responsabile della Struttura interessata. Tale incarico è conferibile, a seguito di valutazione positiva, ai Dirigenti in possesso dei relativi requisiti previsti da norme legislative, regolamentari e contrattuali.
- 67.6.** L'incarico di natura professionale è conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore responsabile della struttura di appartenenza del Dirigente. Tale tipo di incarico è affidato ai Dirigenti, a seguito di valutazione positiva, dopo cinque anni di attività.
- 67.7.** L'incarico di natura professionale di base è conferito ai Dirigenti, con meno di cinque

anni di attività, decorso il periodo di prova.

Tale incarico è conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore responsabile della struttura di appartenenza del Dirigente.

67.8. Gli incarichi ex art. 15septies d. Lgs. 502/1992 sono conferiti dalla Direzione Generale, con deliberazione che esplicita le ragioni del ricorso a tale tipo di incarico, nonché quelle dell'individuazione dell'Incaricato.

Tale tipologia di incarico non può essere conferito per la responsabilità di struttura complessa.

67.9. L'Azienda, in relazione alle proprie articolazioni interne alle strutture complesse, procede a rendere noto ai dirigenti interessati gli incarichi dirigenziali affidabili attraverso selezione interna. In caso di più candidati all'incarico da conferire, gli interessati dovranno presentare al Direttore della struttura complessa di appartenenza i propri curricula, indicando, oltre ai requisiti specifici, anche:

- a) competenze, professionalità ed esperienza dell'interessato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale;
- b) tipologia qualitativa e quantitativa dell'esperienza lavorativa;
- c) eventi di studio o di addestramento professionale;
- d) attività didattica;
- e) partecipazione a corsi, convegni e seminari;
- f) produzione scientifica.

67.10. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e hanno una durata di tre anni eccetto quelli di struttura complessa, la cui durata è di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del limite predetto.

Art. 68 Criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, l'Azienda tiene conto:

- dei criteri di valutazione discrezionale indicati al precedente art. 65.3;
- dell'area e disciplina di appartenenza;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché delle valutazioni riportate nell'ambito dei processi di verifica e valutazione individuale normativamente previsti;
- della non applicazione dell'art. 2103 comma 1 del C.C., esplicitamente affermata dall'art. 19 co. 1 del d. lgs. n. 165/2001, e s.m.i.
- della potestà di conferire, alla scadenza di un incarico, un incarico differente, anche di valore economico inferiore, pur in assenza di valutazione negativa, come esplicitamente previsto dall'art. 9 comma 32 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

Art. 69 Revoca degli incarichi dirigenziali.

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli sono revocati secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Art. 70 Modificazione dell'incarico conferito prima della sua scadenza.

70.1. In base all'art. 1, c. 18, del D.L. n. 138/2011 conv. in L. 148/2011, in relazione a motivate esigenze organizzative è possibile disporre, per il personale avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento.

70.2. La modifica dell'incarico è disposta dalla Direzione Generale, con deliberazione che esplicita le esigenze organizzative sottostanti, nonché le ragioni del conferimento del nuovo incarico.